

Interessi passivi, interessi attivi, proventi ed oneri finanziari

Fabio Aramini, LL.M., Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Indice

/ Introduzione

- Dalla riforma Visco alla riforma Tremonti
- Le proposte dalla Commissione Biasco
- Dalla riforma Tremonti alla Finanziaria 2008
- La *ratio* della norma

/ Il nuovo Art. 96 del TUIR

- Il meccanismo applicativo
- I presupposti soggettivi e le esclusioni
- I presupposti oggettivi
- Le modalità di attenuazione della norma
- Il regime degli interessi passivi per i soggetti esclusi

Introduzione

Fabio Aramini, LL.M., Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Dalla riforma “Visco” alla riforma “Tremonti”

7 vs. 8 norme

Di contrasto alla deducibilità

- Art. 63
- Art. 3(115), L 549/95
- IRAP

Dirette a favorire la capitalizzazione

- DIT

Dirette a colpire fenomeni elusivi

- Art. 26(1), DPR 600/73
- Art. 26(5), DPR 600/73
- Art. 7, DL 323/96

Di contrasto alla deducibilità

- Articolo 96 (già 63)
- Art. 3(115), L 549/95
- IRAP
- Articolo 97 (pro rata)
- Articolo 98 (*Thin Capitalization*)

Dirette a colpire fenomeni elusivi

- Art. 26(1), DPR 600/73
- Art. 26(5), DPR 600/73
- Art. 7, DL 323/96

Le proposte della Commissione Biasco (2007)

! Dit/ACE (Allowance for Capital Expenditure)

- Deduzione del **rendimento figurativo** del capitale investito
 - Aliquota media
 - Riporto dell'eccedenza
- Il **tasso di interesse figurativo** dovrebbe essere stabilito annualmente
 - Riferimento ai rendimenti obbligazionari a lungo termine
- Applicazione ai **nuovi apporti** di capitale ed all'autofinanziamento
- Possibile innalzamento per i primi **tre anni** dalla quotazione

! Modifica alla norma sulla sottocapitalizzazione

- Riduzione in modo continuo e progressivo all'aumentare del *leverage* oltre una certa soglia di indebitamento complessivo

**Dalla prima riforma “Tremonti” alla L. 244 del
24.12.07 (Finanziaria 2008)
8 vs. 6 norme**

Di contrasto alla deducibilità

- Articolo 96 (già 63)
- Art. 3(115), L 549/95
- IRAP
- Articolo 97 (pro rata)
- Articolo 98 (*Thin Capitalization*)

Dirette a colpire fenomeni elusivi

- Art. 26(1), DPR 600/73
- Art. 26(5), DPR 600/73
- Art. 7, DL 323/96

Di contrasto alla deducibilità

- Articolo 96
- Art. 3(115), L 549/95
- IRAP

Dirette a colpire fenomeni elusivi

- Art. 26(1), DPR 600/73
- Art. 26(5), DPR 600/73
- Art. 7, DL 323/96

La *ratio* dichiarata e gli effetti della norma

! Razionalizzazione e semplificazione

- Indifferente rispetto alla **forma** di finanziamento
- Indifferente rispetto alla **fonte** di provenienza del finanziamento
- Applicazione meccanica

! Incentivo alla capitalizzazione senza penalizzare l'indebitamento fisiologico

- **Non esiste un legame tra OFN/ROL**
 - Il ROL è influenzato dal settore e non dalla capitalizzazione (es. imprese commerciali, imprese industriali a bassa integrazione verticale) → rischio arbitraggi?
 - Gli OFN sono influenzati da altri fattori (es. mercato, dimensione del prestito, garanzie, forza contrattuale)

! Effetto netto: +1,643 mio di Euro

Il nuovo Art. 96 del TUIR

Fabio Aramini, LL.M., Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Il nuovo Art. 96 del TUIR: il meccanismo applicativo

Fabio Aramini, LL.M., Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Articolo 96, comma 1: la regola

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati... sono **deducibili** in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. **L'eccedenza** è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica

Articolo 96, comma 2: la definizione di margine operativo lordo

Per **risultato operativo** lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), **e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali**, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti

Le modalità di applicazione della norma

! Step 1

- Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati

! Step 2

- L'eccedenza, corrispondente agli interessi passivi netti (IPN), è deducibile nel limite del 30% del ROL (EBITDA)
 - Riferimento **non coerente** alla “gestione caratteristica”
 - Ris. n. 337 del 29.10.02 → D.lgs. 344 del 12.12.03
 - **Holding?** → circ. 19 del 21.4.09, p. 2.3 → nessuna eccezione
 - Comma 2: **misura civilistica e non fiscale** (Germania)
 - Riferimento agli schemi civilistici (anche per soggetti IAS)

Le modalità di applicazione della norma (2)

! Non rilevano le svalutazioni di beni strumentali

- Voce 10, lett. c) art. 2425 c.c.
- Ingiusta penalizzazione per le imprese che operano secondo corretti principi contabili
- Ingiusta penalizzazione per le imprese IAS
 - Beni non ammortizzati es. marchi ed avviamento

La nuova regola di deduzione degli interessi passivi: esempio 1

DESCRIZIONE	Anno X
a) Valore della produzione	100
b) Costi della produzione	50
c) Ammortamenti	10
d) Canoni di leasing	10
e) ROL (a – b + c + d)	70
f) 30% del ROL	21
g) Interessi Passivi	30
h) Interessi Attivi	10
i) IPN (g – h)	20
Step 1) Interessi passivi deducibili per “capienza” interessi attivi	10
Step 2) Interessi passivi deducibili per “capienza” 30% ROL	20
l) IPN indeducibili (i – step 2)	Zero

La nuova regola di deduzione degli interessi passivi: esempio 2

DESCRIZIONE	Anno X
a) Valore della produzione	100
b) Costi della produzione	50
c) Ammortamenti	10
d) Canoni di leasing	10
e) ROL (a – b + c + d)	70
f) 30% del ROL	21
g) Interessi Passivi	50
h) Interessi Attivi	10
i) IPN (g – h)	40
Step 1) Interessi passivi deducibili per “capienza” interessi attivi	10
Step 2) Interessi passivi deducibili per “capienza” 30% ROL	21
l) IPN indeducibili (i – step 2) Doppia imposizione?	19

Articolo 96, commi 1 e 4: il riporto delle eccedenze

Comma 4

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono **dedotti** dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza

Comma 1

La quota del risultato operativo lordo prodotto **a partire dal terzo periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta

Il riporto in avanti degli IPN indeducibili (comma 4)

- ! **Gli interessi passivi netti (IPN) indeducibili** sono pari alla differenza tra gli IPN ed il 30% del ROL
- ! **Gli IPN indeducibili** possono essere riportati in avanti negli esercizi successivi (senza limitazioni temporali) ed essere dedotti se gli IPN dell'esercizio sono inferiori al 30% del ROL dell'esercizio

Il meccanismo di riporto in avanti degli IPN: esempio 3

DESCRIZIONE	Anno X	Anno X + 1
a) Valore della produzione	120	120
b) Costi della produzione	80	80
c) Ammortamenti	15	15
d) Canoni di leasing	20	20
e) ROL (a – b + c + d)	75	75
f) 30% del ROL	22,5	22,5
g) Interessi Passivi	30	15
h) Interessi Attivi	2	2
i) IPN (g – h)	28	13
l) Ecc. IPN riportati da esercizi precedenti	Zero	5,5
m) Interessi passivi deducibili	22,5	18,5
n) Interessi passivi indeducibili	5,5	Zero
o) 30% del ROL L'eccedenza del ROL viene persa?	Zero	4
p) Utilizzo eccedenza pregressa interessi indeducibili	Zero	5,5
q) IPN indeducibili riportabili negli es. successivi	5,5	Zero

Articolo 96, commi 1 e 4: il riporto delle eccedenze

Comma 4

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono **dedotti** dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza

Comma 1

La quota del risultato operativo lordo prodotto **a partire dal terzo periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta

Il riporto in avanti del ROL “eccedente” (comma 1)

- ! **Il ROL eccedente** è pari alla differenza tra il 30% del ROL dell’esercizio e gli IPN dedotti
- ! **Il ROL eccedente** può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi senza limiti di tempo
 - Norma transitoria: dal terzo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 (dal 2010)

Il meccanismo di riporto dell'eccedenza del ROL: esempio 4

DESCRIZIONE	Anno X	Anno X + 1
a) Valore della produzione	100	100
b) Costi della produzione	75	75
c) Ammortamenti	10	10
d) Canoni di leasing	15	15
e) ROL (a – b + c + d)	50	50
f) 30% del ROL	15	15
g) Riporto eccedenze 30% ROL anni precedenti	Zero	2
h) Limite complessivo del ROL	15	17
i) Interessi passivi	18	25
l) Interessi attivi	5	5
m) IPN (i – l)	13	20
n) IPN deducibili	13	17
o) Eccedenza IPN indeducibile	Zero	3
p) 30% del ROL riportabile	2	Zero

Il caso non disciplinato degli interessi attivi netti

- ! Come detto **gli interessi passivi netti (IPN)** sono pari alla differenza tra interessi passivi ed interessi attivi
- ! Potrebbe anche accadere che in un esercizio gli interessi attivi eccedano gli interessi passivi: **interessi attivi netti (IAN)**
- ! E' possibile aggiungere gli **IAN** al ROL riportato?
 - Ragioni di ordine sistematico spingerebbero per la soluzione affermativa
 - La norma non ne parla: il tenore letterale della norma consente solo il riporto del ROL e non degli IAN
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.4 → **non è possibile**

Il meccanismo di riporto in avanti degli IPN: esempio 5

DESCRIZIONE	Soluzione 1	Soluzione 2
a) Valore della produzione	300	300
b) Costi della produzione	100	100
c) Ammortamenti	30	30
d) Canoni di leasing	3	3
e) ROL (a – b + c + d)	233	233
f) 30% del ROL	70	70
g) Interessi Passivi	100	100
h) Interessi Attivi	120	120
i) IPN (g – h)	Zero	Zero
l) Ecc. IPN riportati da esercizi precedenti	Zero	Zero
m) Interessi passivi deducibili	100	100
n) Interessi passivi indeducibili	Zero	Zero
o) 30% del ROL riportabile (dal 2010)	70	90*
p) Utilizzo eccedenza pregressa interessi indeducibili	Zero	Zero
q) Interessi passivi riportabili negli esercizi successivi	Zero	Zero

*ROL = 70 + IAN (120 – 100)

L'utilizzo degli interessi attivi netti per compensare interessi passivi netti riportati

- ! Circ. n. 38 del 23.6.10, p. 1.4 → è possibile

Il meccanismo di riporto in avanti degli IPN: esempio 6

DESCRIZIONE	Anno X	Anno X + 1
a) Valore della produzione	120	120
b) Costi della produzione	80	80
c) Ammortamenti	15	15
d) Canoni di leasing	20	20
e) ROL (a – b + c + d)	75	75
f) 30% del ROL	22,5	22,5
g) Interessi Passivi	30	2
h) Interessi Attivi	2	3
i) IAN (h – g)	28	1
l) Ecc. IPN riportati da esercizi precedenti	Zero	5,5
m) Interessi passivi deducibili per “capienza” interessi attivi	2	3
n) Interessi passivi deducibili per “capienza” 30% ROL	22,5	4,5
o) 30% del ROL riportabile	Zero	18
p) IPN indeducibili riportabili negli es. successivi	5,5	Zero

Alcune riflessioni

- ! L'utilizzo del MOL **non è obbligatorio** ma il suo mancato utilizzo determina l'impossibilità di riporto agli esercizi futuri
- ! In caso contrario si realizzerebbe uno spostamento di imponibile da un esercizio all'altro con fenomeni di ringiovanimento delle perdite (NOL's *refreshing*) → circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.3

Il meccanismo di riporto in avanti degli IPN: esempio 3 (ripreso)

DESCRIZIONE	Anno X	Anno X + 1
a) Valore della produzione	120	120
b) Costi della produzione	80	80
c) Ammortamenti	15	15
d) Canoni di leasing	20	20
e) ROL (a – b + c + d)	75	75
f) 30% del ROL	22,5	22,5
g) Interessi Passivi	30	15
h) Interessi Attivi	2	2
i) IPN (g – h)	28	13
l) Ecc. IPN riportati da esercizi precedenti	Zero	5,5
m) Interessi passivi deducibili	22,5	18,5
n) Interessi passivi indeducibili	5,5	Zero
o) 30% del ROL	Zero	4
p) Utilizzo eccedenza pregressa interessi indeducibili	Zero	5,5
q) IPN indeducibili riportabili negli es. successivi	5,5	Zero

Alcune riflessioni (2)

- ! **Di conseguenza...** non vi può essere la contemporanea presenza dei due parametri riportati a nuovo
 - I soggetti IRES, in ciascun periodo di imposta, evidenzieranno o un'eccedenza di IPN o un'eccedenza di ROL

L'impatto contabile nel riporto delle eccedenze

! Gli IPN non deducibili

- Differenza temporanea tra la quota di interessi iscritta in bilancio e quella deducibile → crediti per imposte anticipate se esistono i presupposti

! La quota non utilizzata di 30% del ROL

- Nessuna differenza temporanea tra la quota di interessi iscritta in bilancio e quella deducibile → si tratta “solo” di una disponibilità che potrebbe eventualmente essere utilizzata

Il meccanismo di riporto in avanti degli IPN: esempio 7

DESCRIZIONE	Anno X	Anno X + 1
a) Valore della produzione	120	120
b) Costi della produzione	80	80
c) Ammortamenti	15	15
d) Canoni di leasing	20	20
e) ROL (a – b + c + d)	75	75
f) 30% del ROL	22,5	22,5
g) Interessi Passivi	25,5	15
h) Interessi Attivi	2	2
i) IPN (g – h)	23,5	13
l) Ecc. IPN riportati da esercizi precedenti	Zero	1
m) Interessi passivi deducibili	22,5	14
n) Interessi passivi indeducibili	1	Zero
o) 30% del ROL riportabile (dal 2010)	Zero	8,5
p) Utilizzo eccedenza pregressa interessi indeducibili	Zero	1
q) Interessi passivi riportabili negli esercizi successivi	1	Zero

Le scritture contabili: esempio 7

Scritture contabili della Società nell'anno X

_____	d	_____	
Crediti per imposte anticipate (stato patrimoniale)	a	Imposte sul reddito (conto economico)	0,275

Scritture contabili della Società nell'anno X + 1

_____	d	_____	
Imposte sul reddito (conto economico)	a	Crediti per imposte anticipate	0,275

Regime transitorio

- ! Art. 1(34) Legge Finanziaria 2008
- ! Per il primo ed il secondo periodo d'imposta di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è **umentato** di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 Euro
- ! Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2
 - **Step 1:** calcolo degli IPN
 - **Step 2:** gli IPN sono deducibili fino a 10.000 o 5.000
 - **Step 3:** l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del MOL
- ! N.B. Coerenza con regime temporaneo riporto del ROL eccedente

Il “bonus”: esempio 8

Descrizione	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
ROL	100	100	100	100
30% ROL	30	30	30	30
Interessi passivi	Zero	25	20	50
Interessi attivi	10	10	10	10
Step 1: IPN	Zero	15	10	40
Bonus 2008	10	10	10	10
Step 2: deduz. fino al bonus 2008 se > zero	Zero	10	10	10
Step 3: deduz. fino al 30% del MOL	Zero	5	Zero	30
IPN indeducibili	Zero	Zero	Zero	Zero
30% del ROL utilizzabile nel consolidato	30	25	30	Zero
IPN riportabili negli anni successivi	Zero	Zero	Zero	Zero

Non si “creano”
interessi passivi

L'utilizzo prioritario del bonus
“libera” MOL nel gruppo

Articolo 96, comma 6: la specialità di altre norme

- ! Applicazione prioritaria dell'indeducibilità per interessi
 - **Di funzionamento su investimenti immobiliari** (Art. 90(2))
 - Beni diversi da immobili strumentali e merce
 - AF → sono ricompresi interessi di finanziamento e di funzionamento (circ. n. 6 del 13.2.06, p. 7.5)
 - Finanziaria 2008, Art. 1(35) → solo interessi di funzionamento
 - **Transfer pricing** (Art. 110(7))
 - Valore normale
 - **Da paradisi fiscali** (Art. 110(10))
 - Costi addebitati da società localizzate in alcuni Paesi non EU/SEE

Articolo 96, comma 6: la specialità di altre norme (2)

- ! Applicazione prioritaria dell'indeducibilità per interessi (cont.)
 - **Da obbligazioni** (Art. 3(115) L. 549/95))
 - 200% TUR se quotate
 - 167% TUR se non quotate
 - **A soci di cooperative** (Art. 1(465), L. 311/2004)
 - Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%
- ! In via interpretativa: **specialità dell'Art. 164 TUIR**
 - Circ. n. 47/E del 18.6.08, p. 5.3 → non ribadito nella circ. n. 19 del 21.4.09 → interpretazione ancora valida?

**Il nuovo Art. 96 del TUIR: i presupposti soggettivi e le
esclusioni**

Fabio Aramini, LL.M., Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Profilo soggettivo

- ! Si applica a tutti i **soggetti IRES**
- ! Gli **enti non commerciali** residenti o non residenti non sono interessati dall'applicazione dell'art. 96
 - Determinazione del reddito secondo le disposizioni del titolo I → art. 61

Articolo 96, comma 5: le esclusioni soggettive

Le disposizioni dei commi precedenti **non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari** indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, **con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi**

Articolo 96, comma 5: le esclusioni soggettive (2)

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, **alle società consortili** costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, **alle società di progetto** costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e **alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti** di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché **alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici**, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione

Le esclusioni soggettive

- ! Banche, assicurazioni e società finanziarie
- ! Società consortili costituite per l'esecuzione unitaria totale o parziale di lavori pubblici
- ! Alcune società di *project financing*
- ! Società per l'esercizio di interporti
- ! Società il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione
 - Ris. n. 200 del 3.8.09: in caso di esercizio di più attività, l'esclusione si applica se i ricavi da dette attività sono **prevalenti**

Le esclusioni soggettive (2)

- ! Ris. n. 268 del 3.7.08
 - L'elenco dei soggetti cui non si applica l'Art. 96 è tassativo (anche circ. 19 del 21.4.09, p. 2.1)
 - Non è possibile interpretazione analogica in norma derogatoria ad una disciplina generale (anche circ. 19 del 21.4.09, p. 1)
 - Interpretazione **estensiva?** Stevanato

- ! **L'Art. 96 ha natura anti elusiva?**
 - Disapplicazione ai sensi dell'Art. 37-bis(8) DPR 600/73?
 - No: ris. n. 268/E del 3.7.08 (anche circ. 19 del 21.4.09, p. 1)
 - La norma non ha natura anti elusiva
 - ✓ Interpretazione in continuità con l'interpretazione sulle norme che limitano la deducibilità dei costi per autovetture (ris. 190/E del 27.7.07) e servizi di telefonia (ris. 214/E del 22.5.08 e 320/E del 24.7.08)

Alcune distorsioni soggettive nell'applicazione della norma

- ! Non applicazione alle società il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici operanti in determinati settori

- ! **Lettera del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato** (Antonio Calicatrà)
 - La norma *“introduce... una differenziazione del costo del capitale di debito a seconda che la società che si sia indebitata... sia di proprietà prevalentemente pubblica oppure no”*

- ! Aiuto di Stato?
 - Possibilità di fare direttamente ricorso alla Commissione europea contro i propri concorrenti!

Articolo 61, comma 1: le esclusioni soggettive

Gli interessi passivi **inerenti** all'esercizio dell'impresa sono **deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi


Alcune distorsioni soggettive nell'applicazione della norma (2)

- ! “Solo” interessi passivi e non “oneri finanziari assimilati”
 - Circ. 19 del 21.4.09, p. 3 → diverso regime? per semplificare?

- ! Non applicazione alle società di persone: Art. 61
 - Deduzione degli interessi “**inerenti**” → novità?
 - *Ratio* → rel.: accordare un regime di maggior favore ai soggetti IRPEF che non hanno beneficiato dell’abbassamento dell’aliquota

- ! **Norma di chiusura**
 - Art. 101(6): *“le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite”*
 - Possibile disapplicazione ex Art. 37-bis(8) del DPR 600/73?
 - Norma generale che prescinde da cosa ha determinato la perdite → e se sono perdite operative? → dovrebbe essere possibile

Il rischio di un doppio regime di deducibilità degli interessi passivi: esempio 8



Alcune distorsioni soggettive nell'applicazione della norma (3)

! La trasformazione regressiva

- Impatto fiscale nella scelta di come condurre il *business*
 - Il sistema si preoccupa delle sperequazioni tra aliquote e non tra basi imponibili
 - Art. 1(40-42) → regime opzionale per società di persone
 - Art. 116 TUIR → regime opzionale per società di capitali

Alcune distorsioni soggettive nell'applicazione della norma (4)

! La trasformazione regressiva

- La trasformazione “regressiva” costituisce elusione?
 - Inapplicabilità dei limiti al riporto delle perdite ex Art. 172(7)
 - L'unica norma di “chiusura” è quella dell'Art. 101(6)
 - Art. 37-bis(3)(a) del DPR 29.9.73 n. 600
 - Ris. n. 177 del 28.4.08: è elusiva l'operazione di trasformazione di una SPA in SRL al solo scopo di beneficiare di un'agevolazione prevista in Finanziaria
 - E se lo strumento della società di persone è utilizzato sin dall'inizio?
- IPN indeducibili di precedenti periodi di imposta?

Il nuovo Art. 96 del TUIR: i presupposti oggettivi

Fabio Aramini, LL.M., Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Articolo 96: la definizione di interessi e assimilati

Comma 3

Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza **gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati**, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria...

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati

! “Causa” vs. “Natura” finanziaria

- Differenza con *Thin Capitalization*
- Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2
 - Rientra nell’ambito di applicazione ogni e qualunque interesse (ed onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali
 - (1) sussiste l’**obbligo di restituzione e**
 - (2) in relazione ai quali è prevista una **specificazione remunerazione**

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati (2)

Interessi ed “assimilati”

- Differenza con *Thin Capitalization* e pro rata
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2 sul concetto di “**assimilati**”
 - Occorre fare riferimento ad una nozione non meramente nominalistica, ma **sostanzialistica** di interessi e.g.,
 - ✓ Sconti passivi su finanziamenti
 - ✓ Commissioni passive su finanziamento
 - ✓ Commissioni passive su fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi
 - ✓ Disaggi di emissione e premi di rimborso
 - ✓ Oneri su prestito titoli se il contratto ha natura finanziaria
 - Principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** che impone di valutare la “funzione economica”

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati (3)

! *Notional cash pooling*

- Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2: sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti allo stesso Gruppo
 - Detta compensazione consente alla società intestataria del conto corrente di ottenere che il proprio conto risulti a **debito**, usufruendo, quindi, nella sostanza, di una forma di finanziamento, ancorché indiretta → ris. n. 194 del 8.10.03 e circ. 11 del 17.3.05

! *Derivati su tassi di interesse*

- Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2: se con **finalità di copertura** del rischio legato ad oscillazione del tasso di interesse
 - In tal caso si verifica l'integrazione (con segno positivo o negativo) dell'interesse derivante dall'operazione coperta

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati (4)

! Leasing

- Art. 102(7) TUIR: *“La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96”*
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.3:
 - **Soggetti non IAS:** possibile (non obbligatorio) continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfettaria IRAP
 - ✓ Art. 1, D.M. 24 aprile 1998
 - **Soggetti IAS:** quota di interessi passivi imputata a conto economico ex IAS 17, se maggiore di quella desunta dal contratto
 - ✓ Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 1 vs. circ. n. 8 del 13.3.09, p. 4.4

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati (5)

/ Pronti contro termine

- Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2
 - Rientra fra gli oneri assimilati il differenziale negativo fra prezzo a pronti e prezzo a termine

/ Obbligazioni

- Rilevano

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati (6)

! Factoring

- Nessun chiarimento ministeriale sul tema
 - Sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003, causa C-305/01: causa essenziale quella di prestazione di servizi di riscossione crediti
 - Nota 5 agosto 2004/ris. n. 139/E del 17 novembre 2004: causa essenziale di finanziamento anche se da verificare caso per caso: la presenza di clausole “pro soluto” o “pro solvendo” non incide sulla causa
 - Cfr. ris. n. 5 del 7.1.09 (è rilevante ai fini della *Thin Capitalization*)

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati (7)

Utili / perdite su cambi

- Possibili due interpretazioni
 - Sono rilevanti se accessori a rapporti di natura finanziaria
 - Non rilevanti in quanto hanno origine eventuale e non finanziaria
 - NB riforma Vietti → evidenza separata → C17-bis

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati (8)

! Prestiti ai dipendenti

- Gli interessi attivi su prestiti ai dipendenti rilevano se rientrano nella definizione i.e.
 - (1) sussiste l'**obbligo di restituzione e**
 - (2) è prevista una **specificata remunerazione**
- Circ. 38/E del 23.6.10, p. 1.2

! Depositi cauzionali a garanzia di rapporti commerciali

- Gli interessi attivi o passivi non rientrano nell'Art. 96 in quanto manca la causa finanziaria
- Circ. 38/E del 23.6.10, p. 1.3

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati nei soggetti IAS

! Assonime, p. 4.4

- Dovrebbero valere le regole dei soggetti non IAS
- Rilevano solo gli interessi ed oneri finanziari che provengono da rapporti aventi causa finanziaria

- Esempio
 - **Cessione di beni con opzione probabile di riacquisto** → causa finanziaria (diversamente che per i soggetti non IAS) → gli interessi dovrebbero rilevare
 - **Attualizzazione di fondi estimativi** (fondi rischi, ripristino danni ambientali, TFR, ecc.) → causa non finanziaria → gli interessi non dovrebbero rilevare

Articolo 96: le esclusioni (e le inclusioni) oggettive

Comma 1

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono **deducibili**

Comma 3

Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati... rapporto... causa finanziaria, **con esclusione** degli interessi **impliciti** derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi

Le esclusioni oggettive: il comma 1

- ! Esclusi gli interessi passivi ed “oneri assimilati” patrimonializzati (Art. 110(1)(b))
- ! Art. 110(1)(b). Gli interessi passivi possono essere compresi
 - Nel costo dei **beni materiali ed immateriali strumentali** per l'esercizio dell'impresa, se iscritti in bilancio ad aumento del costo del bene per effetto di disposizioni di legge (principi contabili);
 - Nel costo degli **immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (i.e., immobili “merce”)**, in quanto relativi a prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione e imputati in bilancio ad incremento del costo stesso
- ! NB Nella *Thin Capitalization* e nel pro rata rilevavano anche gli interessi capitalizzati
 - Circ. 11/E del 17.3.05, p. 7 – Circ. 46/E del 2.11.05, p. 2.2

Le esclusioni oggettive: il comma 1 (2)

- ! *Ratio*: non penalizzare
 - Imprese in *start up*
 - Imprese edili (i.e., immobiliari di costruzione)

- ! Interessi capitalizzati relativi a **beni merce** diversi dagli immobili
 - Ris. n. 3/DPF del 14.2.08: l'irrilevanza degli interessi capitalizzati si applica anche alle rimanenze diverse da immobili
 - C.d. ris. “dei prosciutti” confermata da Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2.4
 - Interpretazione estensiva della casistica

Gli immobili patrimonio

- ! **Interessi passivi di finanziamento** → **deduzione** ex Art. 96
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2.5: per acquisto o costruzione
 - Circ. n. 47 del 18.6.08, p. 5.4: è irrilevante la capitalizzazione civilistica → Art. 110(1)(b), primo periodo → regola generale

- ! **Interessi passivi di funzionamento** (tutti gli altri) → **no deduzione**
 - Art. 1(35) Legge Finanziaria 2008: Art. 90 TUIR
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2.5: sono di funzionamento anche quelli contratti a fronte di interventi di manutenzione straordinaria

- ! **Interessi passivi di finanziamento garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione** → **deduzione** per effetto della norma transitoria

Normativa transitoria

- ! Art. 1(36) della Legge Finanziaria 2008: commissione di studio della fiscalità diretta → 30 giugno 2008 → concepito come regime transitorio
 - Interessi passivi relativi a finanziamenti **garantiti da ipoteca** (o *leasing*) **su immobili** destinati alla locazione (non su altri immobili)

- ! Circ. n. 37 del 22.7.09, p. 2

- ! Profilo soggettivo
 - Applicabile alle **immobiliari di gestione** → sono tali le società il cui valore di patrimonio (a valore correnti) è prevalentemente costituito da immobili patrimonio e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente

- ! Profilo oggettivo
 - Immobili **patrimonio** o **strumentali** per natura purché locati
 - Finanziamenti destinati alla **acquisto** o **costruzione** (mutui di scopo)

- ! Mancato richiamo agli oneri assimilati → interpretazione sistematica?

Articolo 96: le esclusioni (e le inclusioni) oggettive

Comma 1

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili

Comma 3

Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati... rapporto... causa finanziaria, **con esclusione** degli interessi **impliciti** derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi

Le esclusioni oggettive: il comma 3. Gli interessi passivi di natura commerciale impliciti

- ! Esclusi anche gli **interessi passivi impliciti** nei debiti di natura commerciale
 - Necessario evidenziare in bilancio?
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2.1 → non necessario
 - Nessuna differenza tra soggetti IAS e non IAS → Assonime, p. 4.5

Le esclusioni oggettive: il comma 3. Gli interessi passivi di natura commerciale espliciti

! Non vengono citati gli **interessi passivi espliciti** nei debiti di natura commerciale

- Rientrano?
 - Assonime, p. 4.6 → dubbio → ragioni di ordine sistematico portano all'esclusione → si tratta di rapporti commerciali!
 - ✓ Diretta MAP del 28.5.09, quesito n. 15 → conferma (rinvio)
 - ✓ Circ. 38/E del 23.6.10, p. 1.1 → conferma

Le inclusioni oggettive: il comma 3. Gli interessi attivi

- ! Inclusi **interessi attivi** nei crediti di natura commerciale
 - La distinzione tra interessi commerciali impliciti ed espliciti non rileva sul piano attivo
 - Nessuna indicazione su come effettuare lo **scorporo**: principi contabili
 - Nessuna indicazione sulle modalità di **imputazione temporale**
 - Durata della dilazione ovvero secondo le regole sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi?
 - IAS vs. non IAS

Le definizioni di interessi ed oneri assimilati

/ Sconti pronto cassa

- Diretta MAP del 28.5.09, quesito n. 15
 - Gli sconti cassa sono iscritti nella voci C16 / C17 e sono quindi oneri / proventi finanziari
 - Considerando che essi originano da rapporti di natura commerciale:
 - Gli sconti cassa attivi (ricevuti) assumono rilevanza
 - Gli sconti cassa passivi (concessi) non assumono rilevanza

Le inclusioni oggettive: il comma 3 (2)

- ! Inclusi **interessi attivi virtuali** per i soggetti che operano nei confronti delle PA → TUR (1 al 13.5.09) + 1%
 - **Decorrenza**
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2.1 → dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di incasso
 - ✓ **Consorzio concessionario del Ministero delle Infrastrutture** → Ris. n. 268/E del 3.7.08 → dal giorno in cui matura il diritto a percepire i corrispettivi in forza del provvedimento che assegna le risorse stanziato dalle leggi di finanziamento e fino alla data di incasso degli stessi
 - Mancanta **definizione di PA** nella norma
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.2.1 → TU pubblico impiego ex Art. 1(2) D.Lgs. 165 del 30.3.01
 - Aiuto di stato? → Assonime, nota 93 → non è selettivo

Il nuovo Art. 96 del TUIR: le modalità di attenuazione della norma

Fabio Aramini, LL.M., Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Articolo 96, comma 7: le attenuazioni nell'ambito del consolidato nazionale

In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, **l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili** generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, **un risultato operativo lordo capiente** non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale

L'utilizzo delle eccedenze nel consolidato: esempio 9

Anno 2008	Interessi Passivi	Interessi Attivi	IPN (A)	30% del ROL (B)	Ecced. IPN indeducibile (C=A-B)	Ecced. ROL (D=B-A)
Società A	12.000	4.200	7.800	3.150	4.650	Zero
Società B	16.700	Zero	16.700	5.500	11.200	Zero
Società C	22.300	8.950	13.350	24.100	Zero	10.750
TOTALE					15.850	10.750*

*Variazione in diminuzione nel consolidato fiscale

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato fiscale

- ! **Il trasferimento del ROL** ha carattere facoltativo → circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.6
 - Gli IPN non deducibili “possono” essere portati in diminuzione del reddito di gruppo qualora un soggetto presenti eccedenza di ROL
 - No IAN → Assonime, nota 108

- ! **Non possono**, tuttavia, essere utilizzate le eccedenze di ROL delle società cui non si applica il regime (es. società di progetto) → circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.5

L'utilizzo delle eccedenze nel consolidato: esempio 10

Anno 2008	Interessi Passivi	Interessi Attivi	IPN (A)	30% del ROL (B)	Ecced. IPN indeducibile (C=A-B)	Ecced. ROL (D=B-A)
Società A	12.000	4.200	7.800	3.150	4.650	Zero
Società B	16.700	Zero	16.700	5.500	11.200	Zero
Società C	22.300	8.950	13.350	50.000	Zero	36.650
TOTALE					15.850	15.850*

*Variazione in diminuzione nel consolidato fiscale: e l'eccedenza di 20.800 (36.650 – 15.850)?

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato fiscale (2)

- ! Cosa succede se una società **non trasferisce** tutte le sue eccedenze di ROL (per scelta o per non capienza degli IPN di altre società del gruppo)?
 - Solo la società che ha generato il ROL lo può riportare in avanti **ed utilizzare** → circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.6 → interpretazione letterale → “per lo stesso periodo d'imposta”

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato fiscale (3)

- ! Si possono compensare anche gli IPN non deducibili riportati con esclusione di quelli ante consolidato nazionale
- ! Cosa accade in presenza di IPN maturati **in parte** ante consolidamento ed in parte durante il consolidato?
 - La società dovrebbe poter scegliere se utilizzare il proprio ROL di periodo per poi compensare l'eccedenza (maturata durante il consolidato) con il MOL di altre società che partecipano al consolidato → Assonime, p. 6
 - Soluzione coerente con quella adottata nelle perdite

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato fiscale (4)

- ! Cosa accade in presenza di IPN maturati durante il consolidato e di perdite ante consolidato?
 - Considerando che l'utilizzo del ROL è una facoltà, la società dovrebbe poter scegliere di utilizzare le proprie perdite → Assonime, p. 6

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato fiscale (5)

- ! Cosa accade in presenza di IPN maturati durante il consolidato e di perdite ante consolidato se l'utilizzo delle perdite genera un arbitraggio?

- ! La variazione in diminuzione in capo alla controllante può essere considerata una **rettifica di consolidamento**?
 - Risposta affermativa: circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.6
 - Ris. n. 36 del 8.3.07 e n. 160 del 9.7.07

L'utilizzo delle eccedenze nel consolidato in caso di perdite ante consolidamento: esempio 11

Anno 2008	Perdite ante consolidato	IPN (A)	30% del ROL (B)	Ecced. IPN indeducibile (C=A-B)	Ecced. ROL (D=B-A)
Società A	10.000	7.800	3.150	4.650	Zero
Società B	Zero	13.350	50.000	Zero	36.650

Soluzione 1:

La società A effettua una variazione in aumento di 4.650

Nel consolidato viene effettuata una variazione in diminuzione di 4.650

In tal modo la normativa sul riporto delle perdite verrebbe aggirata!

Soluzione 2:

Trasferimento al consolidato solo nella misura in cui la società ha reddito imponibile almeno pari a 4.650 (i.e., le perdite non possono essere utilizzate fino all'importo di 4.650)

L'utilizzo delle eccedenze nel consolidato in caso di perdite ante consolidamento: esempio 11 (continua)

Anno 2008	Perdite ante consolidato	Reddito ante consolidamento ed ante utilizzo delle perdite (A)	Ecced. IPN indeducibile che ha concorso a formare il reddito (B)	Perdite ante consolidamento che si possono utilizzare (A-B)	Ecced. ROL (D=B-A)
Società A	10.000	5.000	4.650	350	Zero
Società B	Zero	13.350		Zero	36.650

Soluzione 2:

Il trasferimento al consolidato solo nella misura in cui la società ha reddito imponibile almeno pari a 4.650 (i.e., le perdite non possono essere utilizzate fino all'importo di 4.650)

La variazione in diminuzione rimane così di pertinenza della società che l'ha generata anche se, materialmente, è fatta nel modello CNM


Le attenuazioni nell'ambito del consolidato fiscale (6)

- ! Quale è la natura delle **somme in contropartita**?
 - Irrilevanza fiscale ex Art. 118(4): circ. 12/E del 19.2.08, p. 5.3
 - Limite dell'imposta (IRES) teorica

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato fiscale (7)

- ! Quale sorte per le eccedenze “rimanenti” al termine del consolidato?
 - Le eccedenze sono sempre della società che le genera e che, se vuole, durante la vita del consolidato “può” trasferirle
 - Non emerge quindi un problema di riattribuzione al mancato rinnovo o interruzione del consolidato

Alcune distorsioni soggettive nell'applicazione della norma: esempio 12



Rel. min.: “per evitare... effetti che sarebbero stati troppo penalizzanti per le c.d. holding di partecipazione si è riconosciuta la possibilità di... consolidato...”

Articolo 96, comma 8: le attenuazioni nell'ambito del consolidato "virtuale"

Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2

L'utilizzo delle eccedenze nel consolidato "virtuale": esempio 13

Anno 2008	Interessi Passivi	Interessi Attivi	IPN (A)	30% del ROL (B)	Ecced. IPN indeducibile (C=A-B)	Ecced. ROL (D=B-A)
Società A	12.000	4.200	7.800	3.150	4.650	Zero
Società B	16.700	Zero	16.700	5.500	11.200	Zero
Società C	22.300	8.950	13.350	24.100	Zero	10.750*
ForCo	10.500	2.000	8.500	13.600	Zero	5.100
TOTALE					15.850	15.850**

*Priorità nell'utilizzo: circ. 19 del 21.4.09, p. 2.6

**Variazione in diminuzione nel consolidato fiscale

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato fiscale “virtuale”

! Ratio?


- Rel. Min.: al fine di non discriminare acquisizioni di partecipazioni estere
 - Circ. 12/E del 19.2.08, p. 5.2 e circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.6: **carattere facoltativo**

! Requisiti


- Artt. 117(1) e 120: >50% diritti di voto >50% partecipazione al capitale > 50% diritti agli utili sin dall'inizio del periodo d'imposta
- Art. 132(2)(b) e (c): identità dell'esercizio sociale e revisione dei bilanci delle società interessate
 - No *all in all out* (mancato richiamo Art. 132) lett. a): **cherry picking** ammesso!

Domanda: la società controllante italiana deve far parte del consolidato nazionale? Esempio 14

Caso 1: controllante fa il consolidato nazionale



Caso 2: controllante non è parte del consolidato nazionale



Si, è necessario: circ. 19 del 21.4.09, p. 2.6

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato fiscale “virtuale” (2)

- ! **Il ROL dei soggetti non residenti** è considerato al 100% indipendentemente dalla % di partecipazione
 - Quali principi contabili? → Non chiaro → Assonime, p. 7 → Quelli esteri → La norma fa riferimento ad un dato contabile

- ! **Non possono**, essere utilizzate le eccedenze di ROL delle società cui non si applicherebbe il regime (banche, assicurazioni, ecc.)
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.6

- ! **Non si estende agli IPN non deducibili**
 - Circ. 12/E del 19.2.08, p. 5.2 e circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.6

- ! **Natura delle somme corrisposte a non residenti (se previsto)?**
 - Prestazioni di servizi?

La disposizione anti elusiva in caso di fusione

- ! Rel. Min.: la norma si applica, per richiamo, anche alle **scissioni**
 - Circ. 12/E del 19.2.08, p. 5.1 e circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.8

- ! Estensione agli interessi passivi non dedotti riportati in avanti nei limiti previsti per le perdite
 - Patrimonio netto
 - Stessa norma per due grandezze (perdite ed interessi passivi)
 - Applicazione cumulativa (confronto con la somma di perdite ed interessi passivi) con libertà di scelta nel riporto: circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.8
 - Parametri di vitalità
 - Svalutazione delle partecipazioni
 - Limite non applicabile: circ. 12/E del 19.2.08, p. 5.1 e circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.8 → diversa decorrenza temporale

La disposizione anti elusiva in caso di fusione (2)

- ! Disapplicazione ai sensi dell'Art. 37-bis(8) DPR 600/73?
 - Si → rel. min. e ris. 268/E del 3.7.08

- ! Importante!
 - Mancato coordinamento con Art. 84(3) TUIR

**Il nuovo Art. 96 del TUIR: il regime degli interessi passivi
per i soggetti esclusi**

Fabio Aramini, LL.M., Partner

Studio Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Il comma 5

Le disposizioni dei commi precedenti **non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari** indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, **con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi**

Articolo 96, comma 5-bis: il regime per le banche, le finanziarie e le assicurazioni. La regola generale

Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta **nei limiti del 96 per cento del loro ammontare**

La disciplina degli interessi passivi di banche e assicurazioni

- ! Ratio della iniziale esclusione
 - Attività finanziaria caratteristica
 - Diversi schemi di bilancio

- ! Art. 82 D.L. 112 del 25 giugno 2008 (manovra d'estate)

- ! “Solo” interessi passivi e non “oneri finanziari assimilati”
 - Per esigenza di coerenza e sistematicità **anche oneri assimilati** → circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.7

La disciplina degli interessi passivi di banche e assicurazioni ai fini IRES

Regola del 30% del ROL

! **Holding** (o sub-holding) con partecipazioni in via esclusiva o prevalente in società **industriali o commerciali**

- Valore contabile delle partecipazioni in società industriali (inclusi altri elementi patrimoniali, e.g., i crediti, circ. n. 37 del 22.7.09, p. 1) > 50% del totale dell'attivo patrimoniale

Regola del 3% (per il 2008) / 4% (per gli anni successivi)


! **Holding** diverse dalle precedenti

! **Merchant bank** e società di **venture capital** ex artt. 106 o 107: non occorre la verifica della prevalenza (circ. n. 37 del 22.7.09, p. 1)

! **Banche e assicurazioni**

! **Capogruppo** bancarie ed assicurative

Regime delle *Holding*



La disciplina degli interessi passivi delle *Holding* ai fini IRAP: Art. 6

- ! “Solo” interessi passivi e non “oneri finanziari assimilati”
 - Per esigenza di coerenza e sistematicità anche oneri assimilati
→ circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.7

- ! Presupposti applicativi?
 - I medesimi previsti ai fini IRES
 - Interpretazione sistematica: circ. n. 37 del 22.7.09, p. 1
 - ✓ **Nessuna menzione** al fatto che l’art. 6, comma 6, IRAP, limita l’applicazione del regime speciale alle società per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione

Articolo 96, comma 5-bis: il regime per le banche, le finanziarie e le assicurazioni. Il consolidato fiscale

Nell'ambito del **consolidato nazionale** di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato **a favore** di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati **in capo ai soggetti di cui al periodo precedente** partecipanti a **favore** di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti


Le attenuazioni nell'ambito del consolidato nazionale per le banche, le finanziarie e le assicurazioni

- ! Meccanismo correttivo di attenuazione della indeducibilità al 3/4 %
 - **Ratio:** evitare una doppia indeducibilità degli interessi maturati su uno stesso finanziamento
 - **Limite:** non riesce a raggiungere lo scopo per i finanziamenti a cascata (Rel. Min.)


- ! Nel caso in cui la società consolidata che corrisponde interessi passivi abbia perdite pregresse, valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza
 - Circ. n. 19 del 21.4.09, p. 2.6
 - Ris. n. 36 del 8.3.07 e n. 160 del 9.7.07

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato per le banche, assicurazioni e finanziarie bancarie: esempio 15

Caso 1



Caso 2



Le attenuazioni nell'ambito del consolidato per le banche, assicurazioni e finanziarie bancarie: esempio 16

Anno 2008	Società A	Società B
Interessi passivi totali	150.000	80.000
Interessi passivi indeducibili	6.000	3.200
Interessi passivi deducibili	144.000 (96% di 150.000)	76.800 (96% di 80.000)
Interessi infra-gruppo	Zero	10.000
Interessi verso terzi	150.000	70.000
Variazioni da consolidato	-400 (4% di 10.000)	

Le attenuazioni nell'ambito del consolidato nazionale per le banche, le finanziarie e le assicurazioni (2)

- † Se il perimetro di consolidamento comprende sia società finanziarie che industriali, si calcolano due consolidati
- † Il riferimento agli interessi pagati alle società del Gruppo è inteso a quelle che fanno parte del subconsolidato finanziario: circ. n. 37/E del 22.7.09, p. 3